Sent. n. 97/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott. Francesco Sucameli Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80781, iscritto nel registro di segreteria instaurato su domanda della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti della dott. **X X**, nato il --/--/---- a --- (--) e residente in --- (--), ---, (c.f. ----------), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Ventimiglia, presso il cui studio in Sant'Agata Militello (ME), Via San Martino 69, è elettivamente domiciliato con indirizzo pec: avvrosarioventimiglia@puntopec.it. ;

uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025,

2026,

il relatore, cons. Francesco Sucameli, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Laura Monfeli, con l'assistenza del Segretario di udienza Filomena Graziano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con nota del 28.11.---- il Ministero dell'Università e della Ricerca ha segnalato a questa Magistratura un presunto danno causato dalla condotta omissiva del prof. **X X**, nell'ambito di un comando autorizzato nel quadro dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e della contrattazione nazionale collettiva prevista nel comparto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (CCNL AFAM).

2. La condotta, per la quale era già stato emanata la sanzione del licenziamento disciplinare, consiste nella mancata segnalazione delle condizioni per la revoca del comando da parte del convenuto (nella specie, la cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione), con la conseguenza che egli ha continuato a percepire la retribuzione per l'intero previsti dal CCNL senza svolgere tutto il monte orario.

3. Nella fattispecie, il comando autorizzato si caratterizzava per una disciplina speciale, in

quanto attuava un protocollo d'intesa tra l'Accademia di A---" di --- – presso il cui ruolo il convenuto era inserito – e l'Accademia di ---. Tale protocollo veniva confermato dal MIUR con la nota n° -/---- del 27 febbraio ----

4. Sulla base delle sopramenzionate fonti il Prof. **X** è stato autorizzato al comando sin dall'anno accademico --------- svolgendo l'insegnamento per le proprie materie presso l'ABA ---.

5. Nel ----, il Direttore dell'ADA --- richiedeva al Ministero aggiornamenti sullo "stato giuridico" del Prof. **X.**

6. Il MIUR, con nota, prot. n. ---- del 19 luglio ----, indirizzata ai due istituti, confermava l'autorizzazione alla utilizzazione temporanea del Prof. **X** presso l'Accademia di Belle Arti di --- "*fino ad eventuale revoca su richiesta del docente o delle Istituzioni coinvolte*".

8. A partire dall'anno accademico ----/----, l'ente comandante, nel proprio interesse, stabiliva che una parte dell'orario di servizio sarebbe stato svolto presso l'ADA di ---, salvo l'ordine di completare l'orario di servizio presso l'istituto ---,

come negli anni precedenti; di contro alla fine dello stesso anno accademico l'ABA di --- comunicava al Prof. **X** di non volersi più avvalere delle sue prestazioni.

9. La cessazione del servizio, integrante una delle condizioni di revoca del comando, non veniva peraltro comunicata né all'ADA né al Ministero; di conseguenza, negli anni accademici ----/----, ----/---- e ----/----, lo Stato ha continuato ad erogare al docente l'intera retribuzione, ignorando la cessazione di utilizzo presso l'ABA, in pratica retribuendolo per svolgere un esiguo monte orario presso l'istituto romano.

10. Solo l'11 marzo ----, durante un colloquio con il Direttore della ADA, il prof. **X** ha reso palese la sua interruzione di servizio con l'ABA di --- risalente ad anni prima.

11. Il medesimo dirigente avviava di conseguenza accertamenti sulla circostanza, chiedendo chiarimenti all'ABA di --- con nota del 13 marzo ---.

12. Con nota del 20 marzo ---- l'ABA confermava che il prof. **X** aveva cessato di prestare servizio alla fine dell'anno accademico ----/----, senza più svolgere attività negli anni successivi.

13. Sulla base di queste evidenze, il Ministero, con provvedimento dell'11 settembre ----, ha ritenuto di irrogare al prof. **X** la sanzione del licenziamento disciplinare ha segnalato la vicenda alla Procura presso questa Magistratura.

14. Il Pubblico ministero, dopo avere svolto istruttoria contestava un danno pari all'indebita retribuzione percepita, emettendo invito a dedurre (notifica del 16 maggio ----). Si avviava pertanto il contraddittorio pre-processuale, all'interno del quale l'invitato:

- nominava il difensore;
- presentava richiesta di accesso al fascicolo, al quale, previa autorizzazione, accedeva in data 4 giugno 2025;
- chiedeva di essere convocato per un'audizione personale, manifestando disponibilità ad essere audito per la data del 9 luglio 2025. Peralto, alle ore 12 del giorno fissato l'avvocato incaricato comunicava la volontà del proprio assistito di rinunciare all'audizione.

15. La Procura, con l'atto di citazione ha rinnovato la contestazione del danno al MIUR, causato dal prof. **X** mediante la condotta illecita omissiva della mancata comunicazione della cessazione delle

attività accademiche presso l'ABA di ---. Tale dovere di comunicazione, infatti, si desumerebbe dalla nota prot. n. ---- del 19 luglio ---- che avrebbe chiarito, senza ombra di dubbio, i doveri di tutti gli interessati dal comando, impegnati a manifestare, disgiuntamente, le condizioni della revoca del comando.

16. Tale condotta omissiva sarebbe in rapporto di causalità diretta, con il danno consistente con la percezione di compensi *sine titulo*; infatti, la semplice tempestiva comunicazione da parte del Prof. **X** avrebbe determinato l'attivazione dell'ADA e del Ministero per il ripristino del pieno monte orario con la revoca del comando.

17. Quanto ad elemento soggettivo, secondo la Procura, esso integrerebbe gli estremi del dolo, in quanto: (a) il Prof. **X** veniva annualmente interessato da un ordine di servizio che comunicava l'orario di utilizzo presso l'ADA, salvo prescrizione di completare il monte orario a Catania (come risulta da documentazione versata in atti); (b) il Prof. **X** era integrato nel Consiglio accademico, sistematicamente investito delle Relazioni sulla programmazione e composizione del corpo docente (come risulta da documentazione

versata in atti); (b.3) la consapevolezza dell'indebita percezione si rinnovava ad ogni mensile erogazione della retribuzione per l'intero orario.

18. Quanto al danno, esse è stato calcolato sottraendo dal monte orario la retribuzione delle ore svolte presso l'ADA in base ai già citati ordini di servizio. Il prof. **X**, negli anni contestati, ha in particolare effettivamente svolto presso ADA:

- 36 ore di lezioni frontali + 75 ore in commissione d'ammissione ai corsi dell'anno successivo nell'anno accademico ----/----.
- 36 ore + 75 ore in commissione d'ammissione ai corsi dell'anno successivo nell'anno accademico ----/----.
- 39 ore + 75 ore in commissione d'ammissione ai corsi dell'anno successivo nell'anno accademico ----/----.

18.1. Il danno sarebbe quindi pari all'indebita retribuzione a fronte del seguente debito orario:

- 288 ore nell'anno ----/----;
- 284 ore nell'anno ----/----;
- 288 ore nel l'anno ----/----.

18.2. Il valore monetario di tale debito orario viene quantificato con il seguente criterio di calcolo:

(a) calcolo della retribuzione lorda per ora, dividendo la retribuzione lorda annuale (€ 40.575,78 nel 2020/21; € 40.682,21 nel 2021/22; € 44.328,88 nel 2021/2022) per il totale del monte orario in base al CCNL AFAM (324 ore); (b) calcolo del valore monetario delle ore di servizio effettivamente per ciascun anno; (c) sottrazione di tale valore dalla retribuzione lorda annua.

19. Sulla base di tale procedimento di liquidazione, risulterebbe un danno complessivo, nelle tre annualità, pari € 82.538,90 (ottanduemilacinqucentotrentotto/90) che la Procura, con la citazione, chiede a titolo di condanna.

20. Il convenuto non si è costituto nel termine prescritto (23 dicembre 2025) salvo fare pervenire, il giorno prima dell'udienza stessa una memoria con il quale il difensore: (a) si limitava a richiamare le tesi difensive di cui ad una nota allegata del "13 giugno 2024". La memoria peraltro mancava dell'allegato richiamato che comunque risultava già versata in atti. Si tratta infatti della nota difensiva già depositata nell'ambito del procedimento disciplinare che ha poi condotto al licenziamento del Prof. **X** e qui trasmessa con

la segnalazione ministeriale; (b) inoltre; il difensore chiedeva il rinvio "*attesa l'impossibilità dello scrivente procuratore a presenziare personalmente, per il concomitante sciopero dei treni*".

21. La Procura, in udienza, contestava la sussistenza dei presupposti per il rinvio, vista l'ininfluenza dello sciopero dei treni sulle possibilità di spostamento con altri mezzi nonché insussistenza di scioperi dei treni nei collegamenti dalla --- a Roma.

22. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, disponeva a verbale la prosecuzione della discussione e audita la Procura insistere sulle proprie conclusioni rinviando agli atti, tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, Il Collegio ritiene non sussistano le condizioni del rinvio richiesto dalla difesa del convenuto, in quanto dalle verifiche effettuate è emersa l'insussistenza di scioperi dei treni nei collegamenti dalla --- a Roma. Risulta, infatti, soltanto uno sciopero sulle linee ferroviarie nel nord Italia, in Lombardia. Inoltre, vista la natura insulare dei collegamenti e che gli

scioperi nei trasporti riguardano servizi essenziali per cui vi è un preavviso di legge, era possibile organizzarsi con altri mezzi di trasporto e con movimenti anticipati, senza intaccare l'economia processuale.

2. Tanto premesso, passando al merito, è bene richiamare lo status lavorativo in cui sarebbe avvenuto l'illecito: a partire dal ----, il Prof. **X** ha svolto il proprio servizio di docente del comparto AFAM in stato di comando, a cavallo tra ADA di --- e ABA di ---.

3. Il comando è stato confermato con la nota MIUR prot. n. --- del 19 luglio ---, la quale ricordava che il comando sarebbe proseguito "*fino ad eventuale revoca su richiesta del docente o delle Istituzioni coinvolte*".

4. La ridetta nota, in modo congruente con la disciplina generale del comando, subordinava quindi la revoca al manifestarsi delle condizioni di ritiro, onerando ciascuno degli attori a provvedere alle comunicazioni necessarie.

5. Rispetto a tali circostanze, che possono dipendere dal lavoratore stesso, dall'ente comandante o dall'ente di destinazione, infatti, esiste un dovere di comunicazione del lavoratore ai

sensi dell'art. 1175 c.c.

5.1. Si tratta di un dovere di lealtà e chiarezza che avrebbe dovuto indurre il Prof. **X** a comunicare lui stesso all'ADA e al Ministero la sussistenza delle condizioni di revoca del comando; dovere che si è certamente radicato già all'inizio dell'anno accademico ----/----, quando: (a) riceveva, con ordini di servizio, comunicazione dell'orario di servizio presso l'ADA di ---, con prescrizione di svolgere l'orario rimanente presso l'ABA di --- e, contemporaneamente, (b) continuava a percepire l'intero compenso in assenza di attività di svolgimento completo del monte orario.

6. Quanto al nesso di causalità, è indubitabile che la condotta positiva di comunicazione di tale circostanza avrebbe determinato la revoca e comunque una diversa programmazione ed orario da parte dell'ADA, evitando l'indebita percezione della retribuzione per l'orario di lavoro non svolto.

7. Quanto all'elemento soggettivo, si concorda con quanto evidenziato dalla Procura. L'omissione di comunicazione non può essere stato un mero errore o equivoco procedurale atteso che: (a) il Prof. **X** veniva annualmente interessato da un ordine di

servizio che comunicava l'orario di utilizzo presso l'ADA, salvo prescrizione di completare il monte orario a --- (come risulta da documentazione versata in atti); (b) in secondo luogo, il Prof. **X** veniva regolarmente convocato in Consiglio accademico, nel cui ordine del giorno si discuteva delle Relazioni sulla programmazione oraria delle lezioni e composizione del corpo docente. Era quindi possibile apprendere dalla documentazione e dai verbali successivi dell'erronea presupposizione della sua costanza di comando presso l'ABA di ---.

8. Di contro, le difese svolte il 13 giugno --- nell'ambito del procedimento disciplinare (cui rinvia il difensore nelle breve memoria presentata *in limine* all'udienza) non consentono di superare gli argomenti sopra esposti in quanto: (a) non c'è alcuna "evidenza" che il Ministero e l'ADA fossero a conoscenza della cessazione del servizio a ---; (b) l'onere di comunicazione ai fini della revoca del comando era cumulativo ed in ogni caso la mancata comunicazione da parte della ABA di --- non legittimava il silenzio del diretto interessato;

(c) l'assenza nei Consigli accademici, non esclude che egli sia stato notiziato delle relazioni e delle

programmazione tramite l'ordine del giorno e i verbali.

9. Infine, non si capisce come dalla forma del protocollo su cui il comando a uso parzialmente condiviso si basa, si possa fondare un affidamento "legittimo" sulla necessaria formalità scritta carico dei soli due istituiti (ADA e ABA).

10. La domanda della Procura circa il danno quantificato sulla base dei calcoli sopra riportati, quindi, va accolta, essendo il danno quantificabile nel valore monetario di € 82.538,90 (ottanduemilacinqucentotrentotto/90), pari alle ore di servizio non effettivamente svolte per cui si è invece percepita l'intera retribuzione.

11. A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle data degli indebiti accrediti/prelievi in esame, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

12. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va

recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal MIUR, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente la domanda della Procura erariale e condanna il convenuto al pagamento di € 82.538,90 (ottanduemilacinqucentotrentotto/90) in favore le MIUR, oltre a rivalutazione ed interessi.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità

e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Francesco Sucameli	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06 marzo 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **213,98 (duecentotredici/98).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente